



COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 19

Deliberazione n° 52

Oggetto: INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE. APPROVAZIONE PIANO DI LOCALIZZAZIONE E REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno **Duemilanove** addì **10** del mese di **Dicembre** dalle ore **10:00**, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. BERNARDINI TONINO | 16. LUCIANI FRANCESCO |
| 2. BRAMOSI GIANLUCA | 17. MAIORANI MATTEO |
| 3. BUONO LORENO | 18. MASCITTI AGILDO |
| 4. CAPOBIANCHI MARINO | 19. MESSALE MASSIMO |
| 5. CARTAGINESE LAURA | 20. MINATI MARIO |
| 6. CECCHETTI MARIA ROSARIA | 21. NAPOLEONI ANDREA |
| 7. CONTI LUCIANO | 22. OSIMANI GIANFRANCO |
| 8. D'AMICO ANTONIO | 23. PANEI GIUSEPPE |
| 9. DE MICHELE MAURIZIO | 24. PASTORE PATRIZIO |
| 10. DI BIAGIO BERNARDINO | 25. PISAPIA ANTONIO |
| 11. FONTANA ALESSANDRO | 26. POGGI FRANCO |
| 12. IELO MANUELA | 27. RICCI ANTONELLO |
| 13. INNOCENZI MARCO | 28. ROMITI BERNARDINO |
| 14. LOMBARDOZZI PIETRO | 29. TOGNAZZI JACOPO EUGENIO |
| 15. LUCIANI ANTONIO | 30. VINCENZI MARCO |

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:

CARTAGINESE LAURA DE MICHELE MAURIZIO LOMBARDOZZI PIETRO LUCIANI ANTONIO
INNOCENZI MARCO MINATI MARIO POGGI FRANCO

Si dà atto che è presente il Sindaco BAISI GIUSEPPE.

Presenti n° 24

Partecipa il Segretario Generale: DR. LUCIANO GUIDOTTI.

A questo punto della seduta risultano assenti i consiglieri: 1) Cartaginese, 2) De Michele, 3) Innocenzi, 4) Lobardoizzi, 5) Luciani A., 6) Minati, 7) Poggi.

Si da atto che è presente in aula il Sindaco, Giuseppe Baisi.

(Presenti n° 24)

Il Presidente invita il Consiglio a passare alla trattazione dell'argomento iscritto al Punto 1 dell'o.d.g. della seduta odierna ad oggetto: “Installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare. Approvazione piano di localizzazione e regolamento comunale”.

Intervengono l'assessore Scalia, la quale illustra il regolamento e la deliberazione in discussione, dando anche lettura della deliberazione, il consigliere Osimani, il quale legge una dichiarazione al riguardo e chiede il rinvio del punto in discussione e successivamente, il consigliere Luciani F., il quale fa rilevare che nella conferenza dei capigruppo si era trovato un accordo e si era deciso, nonostante i ritardi, di discutere l'argomento, il consigliere Vincenzi, il quale esprime valutazioni positive sull'atto e per l'assessore Scalia per il lavoro svolto, ritiene che con l'approvazione della deliberazione l'amministrazione tutelerà la salute dei cittadini. Critica l'intervento del consigliere Osimani perché segno di un atteggiamento che vuol tutelare gli interessi dei cittadini solo a parole, poi, nei fatti, strumentalizza i problemi. Dichiaro il voto favorevole del gruppo, il consigliere Poggi, il quale critica il ritardo nell'approvare gli atti e la maggioranza, che non ha seguito l'iter e difende l'intervento del consigliere Osimani, il consigliere Messale, il quale critica la parte finale dell'intervento del consigliere Vincenzi. Dichiaro di concordare con le valutazioni sull'intervento del consigliere Osimani. Riferisce circa la petizione dei cittadini che emette in evidenza aspetti molto precisi. Fa riferimento all'o.d.g. del 12.03.2009 sui luoghi sensibili, alle priorità dei siti, alla ricollocazione degli impianti esistenti ed al monitoraggio continuo degli impianti. Rileva ritardi da parte dell'amministrazione comunale, che poteva intervenire già nel 2001. Chiede l'inserimento tra i siti sensibili delle strutture ricettive, come richiesto dalla petizione, anche i locali dei centri anziani. Ritiene che sarebbe stato opportuno approvare prima il regolamento e successivamente il piano di localizzazione. Rileva che l'atto non prevede l'immediata esecutività, non è vistata dal dirigente del Settore Urbanistica, che ha competenza del rilascio delle autorizzazioni. Ritiene opportuno che oggi il Consiglio non approvi il piano di localizzazione ma uno studio, che non riporta le caratteristiche degli impianti esistenti, presenta alcuni emendamenti e propone la sospensione della seduta, . .

Esce dall'aula il Presidente Romiti.

(Presenti n° 23)

Assume la Presidenza il Vice Presidente Luciani F.

Intervengono ancora sull'atto il consigliere Ricci, il quale fa un excursus sul problema e rappresenta alcune criticità, il consigliere Panei, il quale lamenta il ritardo da parte dell'amministrazione nella redazione e alla proposizione al Consiglio il piano di localizzazione. Ritiene che senza il parere del dirigente del Settore Urbanistico l'atto sia illegittimo, il consigliere D'Amico, il quale rappresenta che l'opposizione è sensibile al problema ma ritiene opportuno rinviare l'argomento per meglio definirlo.

Entrano in aula i consiglieri Poggi e De Michele ed il Presidente Romiti, che riassume la Presidenza.

(Presenti n° 25)

Intervengono ancora **il consigliere Luciani F.**, il quale esprime soddisfazione per il lavoro svolto per la redazione del regolamento. Ritiene che il parere del dirigente del settore Urbanistico non sia necessario perché la garanzia è data dal Segretario Generale. Ricorda che il primo o.d.g. al riguardo è stato presentato da lui e dal consigliere Conti. Successivamente ne furono presentati altri anche dalla minoranza, **il consigliere Di Biagio**, il quale ritiene che la deliberazione debba essere votata oggi e va migliorata nell'interesse della cittadinanza. Fa presente che l'ampliamento dei siti sensibili raccoglie il consenso dei cittadini ma i gestori, che si troveranno in difficoltà, faranno ricorso al TAR, dove avranno facilmente ragione. Ritiene l'atto completo ed esprime il proprio voto favorevole sull'atto, che consentirà all'amministrazione di aver un rapporto di forza con i gestori telefonici. Ringrazia il consigliere Ricci per il lavoro svolto in commissione e l'assessore Scalia.

Entra in aula il Presidente Romiti, che riassume la Presidenza

(Presenti n° 26)

In prosecuzione del dibattito intervengono **il consigliere Napoleoni**, il quale difende il ruolo della minoranza, rimarca l'assenza del tecnico della LEGANET. Esprime dubbi sulla società predetta e le modalità della sua scelta. Ritiene che la tutela della salute dei cittadini sia più importante della copertura dell'area per il funzionamento dei cellulari. Riporta voci che addebitano alla minoranza il ritardo della definizione del regolamento. Fa rilevare che esiste una tecnologia che spegne automaticamente l'impianto quando i valori massimi vengono superati. Chiede un nuovo studio per la localizzazione degli impianti, **il Presidente**, il quale convoca formalmente nell'Ufficio di Presidenza i capigruppo per consultazioni immediate e, sospesa la seduta, l'aggiorna alle ore 16,00.

Alle ore 13,20 la seduta è sospesa.

Alle ore 16,15, riassunta la Presidenza, Bernardino Romiti, Presidente del Consiglio Comunale, dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati assenti i consiglieri: 1) Bernardini, 2) Capobianchi, 3) Conti, 4) Innocenzi, 5) Lobardozi, 6) Luciani A., 7) Luciani F., 8) Messale, 9) Osimani, 10) Tognazzi, 11) Vincenzi.

Si dà atto che è presente in aula il Sindaco, Giuseppe Baisi.

(Presenti n° 20)

Il Presidente, constatato che è presente in aula un numero di consiglieri tale per deliberare in prima convocazione, dichiara riaperta la seduta.

Il Presidente propone al Consiglio la sospensione della seduta fino alle ore 17,00.

Poiché nessun consigliere chiede la parola il Presidente pone a votazione, con voto palese, la sua proposta di sospensione della seduta fino alle ore 17,00.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 20 (n° 19 consiglieri ed il Sindaco)

Voti Favorevoli n° 20.

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la sua proposta di sospensione della seduta fino alle ore 17,00 **è approvata** all'unanimità dei presenti.

Alle ore 16,20 il Presidente dichiara sospesa la seduta.

Alle ore 17,00, riassunta la Presidenza, Bernardino Romiti, Presidente del Consiglio Comunale, dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati assenti i consiglieri: 1) Innocenzi, 2) Luciani A., 3) Tognazzi, 4) Vincenzi.

Si dà atto che è presente in aula il Sindaco, Giuseppe Baisi.

(Presenti n° 27)

Il Presidente, constatato che è presente in aula un numero di consiglieri tale per deliberare in prima convocazione, dichiara riaperta la seduta.

Chiesta ed ottenuta la parola **il consigliere Messale** dichiara di ritirare il 3° emendamento proposto che prevede: **Al comma 1, dell'art. 5, del regolamento comunale allegato alla P.D.C. in epigrafe, dopo le parole “ ... case di riposo per anziani, centri di accoglienza” sono aggiunte le seguenti: “ centri sociali polivalenti per anziani e strutture alberghiero-ricettive”**, inoltre modifica gli emendamenti proposti in precedenza come segue:

Primo emendamento:

“Viste le sentenze della Corte Costituzionale nn° 307 e 331 del 2003 e la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di localizzazione di impianti per telefonia mobile (cfr. in particolare Sent. n° 3452/2006) in base alle quali è possibile stabilire criteri localizzativi ancorché espressi “in negativo”, che vietano l'istallazione degli impianti in questione su specifici edifici e in “corrispondenza” degli stessi;

Ritenuto, pertanto, che sia legittimo vietare l'istallazione su edifici e dettare criteri distanziali concreti ed omogenei;”

Secondo emendamento:

Al comma 1, dell'art. 3, del regolamento comunale allegato alla P.D.C. in epigrafe, le parole “...secondo l'ordine di priorità ...” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il vincolante ordine di priorità”.

Terzo emendamento:

L'art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente testo:

1. Ai fini dell'applicazione della presente Normativa, sono siti sensibili le aree in cui ricadono fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che accolgono persone che, per stato o condizioni, devono essere sottoposte a particolare tutela della salute, minimizzando i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche in ragione del principio di precauzione sopra richiamato. In tali aree ricadono:

Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado ;

Ospedali, case di cura e di assistenza sanitaria in genere;

2. Qualora fossero rinvenibili localizzazioni alternative indicate dall'Amministrazione Comunale, è fatto divieto di istallazione degli impianti per telefonia mobile anche nelle seguenti ulteriori strutture:

case di riposo per anziani, centri di accoglienza, centri sociali polivalenti per anziani ed edifici alberghiero – ricettivi.

Intervengono **il consigliere Di Biagio**, il quale dichiara che la conferenza dei capigruppo ora tenuta ha concordato gli emendamenti letti dal consigliere Messale e dichiara il voto favorevole per essi, **il consigliere Messale**, il quale propone l'immediata esecutività dell'atto perché opportuna, **il Sindaco**, il quale fa rilevare che non si rileva la competenza congiunta dei dirigenti dei Settori Urbanistica ed Ambiente ma quella finale è dell'ambiente. Rileva che vi sia un ruolo interlocutore piuttosto che una competenza doppia, **il consigliere Capobianchi**, il quale ritiene che la competenza sia di entrambi i dirigenti, **il consigliere Panei**, il quale rileva che fonti di giurisprudenza riportano che regolamenti non firmati dai dirigenti urbanistici sono stati impugnati

con successo dalle compagnie, **il consigliere Napoleoni**, il quale dichiara di aver riformulato la mozione che viene sostituito dal seguente emendamento: **“Nel dispositivo, dopo le parole: “Att.tà Produtt.ve/Ambiente” inserire le seguenti: “e VI Urbanistica”.**

Nel corso del dibattito entrano in aula i consiglieri Tognazzi e Vincenzi.

(Presenti n° 29)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola il Presidente pone in votazione l'emendamento della minoranza, così come letto dal consigliere Napoleoni che prevede quanto segue: **“Nel dispositivo, dopo le parole: “Att.tà Produtt.ve/Ambiente” inserire le seguenti: “e VI Urbanistica”.**

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 29 (n° 28 consiglieri ed il Sindaco)

Voti Favorevoli n° 29

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento proposto dalla minoranza e letto dal consigliere Napoleoni così come sopra riportato **è approvato** all'unanimità dei presenti.

Poiché nessun consigliere chiede la parola il Presidente pone in votazione il primo emendamento proposto dal consigliere Messale che quanto segue:

**“Nella premessa della deliberazione è inserito dopo il 3° paragrafo le seguenti frasi:
“Viste le sentenze della Corte Costituzionale nn° 307 e 331 del 2003 e la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di localizzazione di impianti per telefonia mobile (cfr. in particolare Sent. n° 3452/2006) in base alle quali è possibile stabilire criteri localizzativi ancorché espressi “in negativo”, che vietano l'istallazione degli impianti in questione su specifici edifici e in “corrispondenza” degli stessi;**

Ritenuto, pertanto, che sia legittimo vietare l'istallazione su edifici e dettare criteri distanziali concreti ed omogenei;”

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 29 (n° 28 consiglieri ed il Sindaco)

Voti Favorevoli n° 29

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale il primo emendamento proposto dal consigliere Messale così come sopra riportato **è approvato** all'unanimità dei presenti.

Poiché nessun consigliere chiede la parola il Presidente pone in votazione il secondo emendamento proposto dal consigliere Messale che quanto segue: **“Al comma 1, dell'art. 3, del regolamento comunale allegato alla P.D.C. in epigrafe, le parole “...secondo l'ordine di priorità ...” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il vincolante ordine di priorità”.**

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 29 (n° 28 consiglieri ed il Sindaco)

Voti Favorevoli n° 29

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale il secondo emendamento proposto dal consigliere Messale così come sopra riportato **è approvato** all'unanimità dei presenti.

Poiché nessun consigliere chiede la parola il Presidente pone in votazione il terzo emendamento proposto dal consigliere Messale che quanto segue: “**L’art. 5 del regolamento è sostituito dal seguente testo:**

1. Ai fini dell’applicazione della presente Normativa, sono siti sensibili le aree in cui ricadono fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che accolgono persone che, per stato o condizioni, devono essere sottoposte a particolare tutela della salute, minimizzando i rischi derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche in ragione del principio di precauzione sopra richiamato. In tali aree ricadono:

Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado ;

Ospedali, case di cura e di assistenza sanitaria in genere;

2. Qualora fossero rinvenibili localizzazioni alternative indicate dall’Amministrazione Comunale, è fatto divieto di installazione degli impianti per telefonia mobile anche nelle seguenti ulteriori strutture:

case di riposo per anziani, centri di accoglienza, centri sociali polivalenti per anziani ed edifici alberghiero – ricettivi.”

L’esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 29 (n° 28 consiglieri ed il Sindaco)

Voti Favorevoli n° 29

Il Presidente proclama l’esito della votazione in base al quale il terzo emendamento proposto dal consigliere Messale così come sopra riportato **è approvato** all’unanimità dei presenti.

Intervengono ancora **il consigliere Messale**, il quale dichiara che relativamente all’antenna che un gestore telefonico vuol installare sul fabbricato dell’albergo “Padovano” ha provato a ricostruire gli atti autorizzativi e dall’esame risulta che sul sito insiste un vicolo legato all’area della vecchia Tiburtina pertanto ritiene che sia necessario acquisire il parere della sovrintendenza ai BBAA e Paesaggistici. Chiede al Sindaco se esistono un vicolo paesaggistico e un sequestro dell’immobile perché negli atti in possesso non vi è traccia, **il consigliere Vincenzi**, il quale dichiara il voto favorevole alla deliberazione così come emendata e che tale atto è un messaggio positivo per la città, **il consigliere Napoleoni**, il quale ritiene che la presenza del pubblico in aula abbia favorito un dibattito approfondito e civile. Esprime soddisfazione per il lavoro svolto dal consigliere Messale. Ritiene però che non basti l’approvazione del regolamento ma necessita anche un monitoraggio continuo. Chiede all’assessore Scalia che vengano rispettate le responsabilità del settore Urbanistico. Dichiara il voto favorevole alla deliberazione, **il consigliere Di Biagio**, il quale ringrazia tutti i consiglieri per il costruttivo lavoro svolto. Prende l’impegno di reperire la documentazione concernente il sequestro dell’immobile dell’albergo “padovano” e di portarlo a conoscenza della commissione urbanistica. Dichiara il voto favorevole alla deliberazione, **il Presidente**, il quale dichiara terminati gli interventi di dichiarazione di voto, **il consigliere Poggi**, il quale invita il Sindaco ad intervenire dopo il voto e non prima altrimenti sembra voler fare la passerella prima del voto, **il Sindaco**, il quale ringrazia i cittadini ed il consiglio, che costruttivamente, hanno elaborato la sintesi sui punti di partenza. Ringrazia l’assessore Scalia. Ritiene che quello fatto sia un buon lavoro e va in direzione della cittadinanza senza strumentalizzazioni politiche. Dichiara l’impegno dell’amministrazione sul controllo del territorio, sugli impianti e sulla loro potenza. Ritiene che oggi il Consiglio abbia vissuto una bella pagina di democrazia.

Nel corso del dibattito **entra** in aula il consigliere Luciani A..

(Presenti n° 30)

Poiché nessun consigliere chiede la parola il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti innanzi approvati, nel seguente testo:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione della G.C. n. 127 del 09/05/2007, l'Amministrazione Comunale impartiva indirizzi per la predisposizione di un Piano di localizzazione degli impianti di telefonia, così come del resto richiesto dal Consiglio Comunale con proprio atto n.17 del 19/04/2007;

Che pertanto con successiva DD.n.2211 del 24/09/2007 si affidava l'incarico di cui sopra alla ditta Leganet srl. giusta convenzione in data 31/10/2007 reg. n.123 e si finanziava la relativa spesa per la redazione dell'atto di cui sopra;

Che con nota acquisita al prot. gen. n. 20273 del 07/04/2009 la sopracitata ditta rimetteva su copia cartacea e CD il Piano Localizzativo in narrativa corredata dallo schema di Regolamento Comunale;

Visto pertanto il Piano dello Studio Localizzativo degli impianti redatto dalla Polab Laboratorio Elettromagnetico srl. per conto della Leganet srl. e ritenutolo esaustivo e degno di approvazione;

Vista la “Scheda informativa in materia di Radiocomunicazioni” che fornisce spiegazioni sulle modalità di propagazione delle onde elettromagnetiche nell'atmosfera;

Visto lo schema di Regolamento Comunale che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale è stato oggetto di ampie discussioni e valutazioni in sede di commissioni consiliari congiunte ambiente e urbanistica, alle quale hanno partecipato rappresentanti della Polab e della Leganet per i dovuti chiarimenti circa gli aspetti tecnici della materia, a seguito delle quali sono state concordate alcune modifiche non sostanziali alla stesura originaria;

Richiamate le specifiche normative al riguardo: Legge 22/02/2001 n.36; D.M. luglio 2003; D.M. 381 10/09/1998 e D.Lgs 259 del 01/08/2003;

Visto l'art.153 comma 5 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con DLgs. 18/08/2000 n.267 ;

Visto l'art.2 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.71 del 19/09/1996 e modificato con deliberazione del C.C. n.158 del 27/12/2000 ;

Dato atto che i Dirigenti responsabili del Settore III e VI interessati hanno apposto il visto di regolarità tecnica e che non necessita il visto del Dirigente del servizio finanziario sulla presente proposta di deliberazione ;

DELIBERA

1. di approvare lo Studio Localizzativo degli impianti di telecomunicazione per la telefonia cellulare rimesso dalla Polab Laboratorio Elettromagnetico srl. per conto della Leganet srl. rimesso con nota prot. 20273 del 07/04/2009;

2. di approvare il Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, che si unisce in copia al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare i Dirigenti del III Settore Att.tà Produtt.ve/Ambiente e VI Urbanistico alla predisposizione degli ulteriori adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;

4. di inviare copia della presente ai Settori III e VI, per quanto di spettanza.”

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 30 (n° 29 consiglieri ed il Sindaco)

Voti favorevoli n° 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di deliberazione, comprensiva degli emendamenti innanzi approvati, nel testo sopra riportato, **è approvata** all'unanimità dei presenti.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Poiché nessun consigliere chiede la parola il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la sua proposta sopra trascritta:

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 30 (n° 29 consiglieri ed il Sindaco)

Voti favorevoli n° 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione, in base al quale la sua proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile **è approvata** all'unanimità dei presenti.

Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta.

=====
=====

Comune di Tivoli

provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 10 dicembre 2009

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

DISPOSIZIONI

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “ Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz“.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Tivoli.

3. Il presente Regolamento si applica inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2, anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle presente Regolamento gli apparati di radioamatori. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi :

avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti ;

tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari ;

assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio ;

disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1 ;

garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione

richiamato all'Art. 3 punto 4, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ; a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici ;
garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ;
fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Per la localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare, indicati nel presente Regolamento, si individuano le seguenti aree , secondo il vincolante ordine di priorità appresso indicato:

- a) Aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate ;
- b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.) ;
- c) Aree di rispetto cimiteriale ;
- d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei criteri relativi alle aree sensibili.

2. In previsione del Piano di sviluppo delle reti di telefonia da parte dei Gestori, il Comune, dietro specifico incarico esterno, individua i siti più idonei, con frequenza annuale.

Gli impianti per la telefonia cellulare sono collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale. Ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati. I siti di proprietà comunale sono resi noti ai Gestori a mezzo di specifica cartografia. In ogni caso sono da favorire gli impianti di cui al successivo comma 5.

Nel caso di impianti da installare su immobili di proprietà comunale, la Giunta Comunale, sentito il parere dell'Ufficio competente, delibera la disponibilità dell'immobile su cui installare l'impianto; concluso positivamente l'iter istruttorio, il rilascio del titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto avviene previa stipula di apposita Convenzione con il Gestore.

3. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

4. Nella condivisione degli impianti, a condizione che la somma dei contributi alle emissioni elettromagnetiche sia contenuta nei limiti previsti dalla legge, i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

5. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare, e nelle aree pubbliche l'uso di elementi di arredo urbano come sostegno delle antenne (celle).

6. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nelle aree e siti sensibili così come definiti dall'art. 5 ;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, R.F.I. ecc.) esclusivamente se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 5 - AREE E SITI SENSIBILI

1. Ai fini dell'applicazione della presente Normativa, sono siti sensibili le aree in cui ricadono fabbricati ed impianti di qualsiasi genere che accolgono persone che, per stato o condizioni, devono essere sottoposte a particolare tutela della salute, minimizzando i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche in ragione del principio di precauzione sopra richiamato. In tali aree ricadono:

Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado ;

Ospedali, case di cura e di assistenza sanitaria in genere;

2. Qualora fossero rinvenibili localizzazioni alternative indicate dall'Amministrazione Comunale, è fatto divieto di installazione degli impianti per telefonia mobile anche nelle seguenti ulteriori strutture:

case di riposo per anziani, centri di accoglienza, centri sociali polivalenti per anziani ed edifici alberghiero –ricettivi.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Il Servizio Urbanistica, di concerto con il Servizio Ambiente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione di tutti gli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché aggiornamenti periodici (tipicamente annuali). In suddetta cartografia deve essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

Il Servizio Urbanistica cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Esso trasmette al Servizio Ambiente la documentazione relativa alle nuove autorizzazioni al fine di garantire il monitoraggio periodico da parte dei soggetti all'uopo competenti.

Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti di telecomunicazione sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda dovranno essere allegati tutti i documenti inerenti il relativo titolo abilitativo, compresi i pareri A.R.P.A. LAZIO ed i controlli effettuati.

Capo III

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui al Capo IV, art. 10, è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo di un programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano delle installazioni degli impianti.
2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni degli impianti deve pervenire agli uffici del Comune entro il 30 settembre di ogni anno e deve essere corredata da :
planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II art. 3 ;
documentazione tecnica prevista dall'articolo 11 del presente Regolamento comunale;
relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture.
Nella redazione dei suddetti Piani di Sviluppo dovranno essere individuate, in via prioritaria, soluzioni che prevedono le installazioni su immobili pubblici di proprietà comunale.
Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuove installazioni, nel corso di ciascun anno solare, potranno essere approvate dall'Amministrazione Comunale soltanto le richieste di installazione di impianti la cui proposta di ubicazione risulti ricompresa nelle previsioni generali del Piano di Sviluppo presentato dai gestori entro il termine di cui al precedente comma 2.
4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9 ;
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro novanta giorni successivi alla data di presentazione;
6. Il G.T.V. ha il compito di verificare :
il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio ;
il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5 ;
7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti ;
8. I risultati della verifica, qualora prevedono l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale ;
9. In caso di approvazione della G.C., la pianificazione tecnica dei nuovi siti deve essere approvata con successiva Determinazione Dirigenziale a firma congiunta dei responsabili del Servizio Urbanistica e del Servizio Ambiente.
10. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste dal presente articolo;
11. I Piani annuali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

ART. 9 – GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE (G.T.V.)

Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente Regolamento, nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva.

2. Tale G.T.V. è composto da :

Il Responsabile del Servizio Urbanistica, il Responsabile del Servizio Ambiente, il Responsabile del Servizio Patrimonio, o i loro Funzionari appositamente delegati ;

Un esperto in pianificazione di impianti di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune, oppure un tecnico comunale avente i suddetti requisiti.

Capo IV

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE.

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, fatto salvo il rispetto dei valori di campo elettromagnetico generato e quanto disposto dal presente regolamento, è subordinata alla valutazione da parte del Servizio Urbanistica ai sensi dell'art.87 del D.lgs. 1 agosto 2003 n.259 e s.m.i..

2. L'installazione, la modifica o l'adeguamento di impianti comportanti anche la realizzazione di pali o tralicci necessita del parere del Gruppo Tecnico di Valutazione (G.T.V.), che sarà acquisito a cura del Servizio Urbanistica.

3. Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. .

4. L'istanza di autorizzazione ovvero la presentazione della denuncia di inizio attività è effettuata presso l'U.R.P. del Comune o inviata a mezzo posta, utilizzando a tal fine la modulistica appositamente predisposta, accompagnata dalla documentazione prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. .

5. Titolare del procedimento di carattere autorizzatorio è il Servizio Urbanistica, che ne cura la gestione secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/03 e nel D.P.R. 447/98, e che provvede al rilascio dell'autorizzazione finale di cui al comma 1.

6. Il Servizio Urbanistica, competente all'istruttoria, acquisisce il parere dell'ARPA, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPA valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi .

Ai fini del rilascio del titolo autorizzativo potranno essere prese in considerazione soltanto le proposte già contenute nel Piano di Sviluppo della rete di cui al precedente art. 8 e ricomprese nelle "aree di ricerca", salvo le eventuali richieste di nuova installazione a carattere temporaneo di cui al successivo art. 13.

7. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV " Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni " della Parte I del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ", oltre alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Capo V

ART. 11 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 259/2003.

Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art.10, devono essere presentate al Servizio Urbanistica e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni ;

dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista ;

dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori ed ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ;
estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove, l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
estratto catastale dell'area circostante l'impianto ;
una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (downtilt) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica) ;
Programma di manutenzione periodica dell'impianto;
Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti

indirizzo ed ubicazione dell'impianto ;
tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare ;
tipologia di utilizzo dell'impianto ;
caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione tipo e modello dell'antenna trasmittente ;
costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente ;
caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna ;
massima potenza ammessa in antenna ;
massima potenza irradiata ;
canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;

precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta ;
misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico ;
valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al precedente punto, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche.

Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico ;

Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

ART.12 – CERTIFICATO DI COLLAUDO, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti ad autorizzazione è subordinata alla presentazione al Servizio Urbanistica, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, del certificato di collaudo dell'impianto.

2. Il certificato di collaudo dell'impianto deve essere effettuato da tecnici in possesso della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto e indiretto al titolare dell'autorizzazione. La procedura di collaudo provvede a verificare l'avvenuta ultimazione dei lavori, la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche dei materiali e dei complessi costruttivi, la conformità e la rispondenza delle opere al progetto autorizzato, l'adozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché l'adempimento di ogni altro obbligo specificatamente sancito dall'autorizzazione.

3. In caso di esito negativo del collaudo o di mancata presentazione dello stesso, l'impianto non potrà essere attivato.

ART. 13 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti temporanei è effettuata previa attivazione, da parte dei soggetti interessati, delle procedure autorizzatorie di cui ai commi 1) o 3) dell'art. 10 del presente Regolamento, indicando :

l'ubicazione dell'impianto;

il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:

i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale ;

la direzione di massima irradiazione in gradi nord ;

l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione ;

il guadagno dell'antenna ;

l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna ;

la polarizzazione ;

la frequenza utilizzata ;

la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune, previo parere del G.T.V. (Gruppo Tecnico di Valutazione), può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti relativi al presente articolo. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta scritta del soggetto interessato, da presentare al Servizio Urbanistica almeno un mese prima della scadenza

ART. 14 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono

inviare al Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla normativa vigente in materia.

ART. 15 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori.

3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

4. Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:

DATA DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO;

nome del gestore proprietario dell'impianto;

tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);

frequenze utilizzate;

potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;

altezza del centro dell'antenna in metri.

Capo VI

ART. 16 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.M. 381/98 .

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.M. 381/98 ordina al gestore dell'impianto di proporre ed attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti, approvate dal Comune previo parere del GTV, sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART.17 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale dispone la rilocalizzazione degli impianti quando :

Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art.5, del presente Regolamento comunale ;

E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art.3, del presente Regolamento comunale.

4. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VII

ART. 18 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A. e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza periodica (almeno annuale), effettuati dall'A.R.P.A.. su richiesta dell'Amministrazione Comunale (Responsabile Servizio Ambiente). Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse derivanti dai canoni di affitto delle proprietà pubbliche messe a disposizione degli enti gestori per la collocazione degli impianti sul territorio comunale. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o da propri consulenti al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, secondo le regole previste dal regolamento per il diritto di accesso.

Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VIII

ART. 19 - FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Le risorse economiche derivanti dall'uso o dalla locazione degli immobili comunali per l'installazione di impianti radiobase, dai diritti d'istruttoria e dagli introiti delle Convenzioni di cui all'art. 3 comma 2, sono destinate ad un Fondo speciale vincolato e finalizzato:

al recupero ed al risanamento ambientale, alla riqualificazione urbanistica delle aree di pubblico interesse prossime alle installazioni da cui derivano i proventi,

all'installazione delle centraline di monitoraggio;

stipula Convenzione con ARPA Lazio;

copertura spese del GTV;

spese necessarie alla campagna di informazione prevista all'art.2 lettera g, del presente regolamento.

Il Fondo è gestito dall'Amministrazione Comunale attraverso provvedimenti di Giunta e/o DD..

ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e di violazione delle condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà

emessa ordinanza comunale da parte del Dirigente o Responsabile del Servizio Ambiente, affinché siano ripristinate le condizioni prescritte entro il termine massimo di 60 giorni.

Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, sarà emessa, da parte del Dirigente competente, ordinanza di disattivazione dell'impianto.

Rimane salvo il potere del Sindaco, ex. Art. 54, co. 4 del D.Lgs 267/2000, di adottare, con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, purchè sussistano i requisiti della contingibilità e dell'urgenza, previa comunicazione al Prefetto.

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente in materia. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di quanto disposto dall'art. 12 del presente Regolamento, viene ordinata la disattivazione del medesimo con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente per materia.

In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio, con provvedimento del Dirigente o Responsabile comunale competente per materia, da due a quattro mesi ; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata con provvedimento del medesimo Dirigente o Responsabile. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

ART. 21 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

2. L'installazione dei nuovi impianti sia su immobili pubblici che privati deve essere preceduta, anche a cura dei gestori o dal comune, da una preventiva campagna di informazione a favore dei cittadini che per ragioni abitative o di lavoro risiedono in prossimità dell'impianto.

3. L'Amministrazione Comunale inoltre provvede, con periodicità almeno annuale, alla pubblicazione degli esiti del monitoraggio e delle misurazioni delle sorgenti di radiofrequenze effettuate dall'ARPALazio o, in subordine, da soggetti terzi autorizzati; i gestori, previa concertazione con il Comune, sono chiamati a contribuire, attraverso apposita Convenzione, nelle attività connesse alla campagna di formazione ed informazione alla cittadinanza in merito agli eventuali rischi connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dalle stazioni radio base e simili, nonché agli accorgimenti adottati per tutelare la salute dei cittadini.

ART. 22 – NORME TRANSITORIE

Le istanze di installazione di antenne per telefonia mobile pervenute prima dell'approvazione del presente Regolamento e non perfezionate ai sensi della legge vigente, sono assoggettate alle prescrizioni e alle norme del medesimo Regolamento.

Il presente verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
ROMITI BERNARDINO

Il Segretario Generale
DR. LUCIANO GUIDOTTI